

IMPOSTE SUL REDDITO

Comunione ma non troppo

di Luigi Scappini

Con **l'articolo 1, comma 156 della Legge n.147/2013** (la Legge di stabilità per il 2014), il Legislatore ha riproposto la possibilità di procedere alla **rideterminazione**, previa predisposizione di una perizia asseverata e versamento di un'imposta sostitutiva, del valore delle **partecipazioni sociali** e dei **terreni** detenuti da parte dei soggetti che, in caso di cessione o conferimento, determinano esclusivamente un reddito diverso.

Ne deriva che da un punto di vista **soggettivo**, possono fruire dell'istituto:

- le persone fisiche limitatamente alle operazioni non rientranti nell'esercizio d'impresa;
- le società semplici;
- le società di fatto che non hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali in quanto equiparate alle società semplici ex articolo 5, comma 2, lettera b) Tuir;
- gli enti non commerciali e
- i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Le **partecipazioni sociali** rivalutabili possono alternativamente consistere in **azioni, quote** di partecipazione al capitale sociale, **diritti** e **titoli** che danno diritto all'acquisto delle partecipazioni quali sono i **diritti di opzione** e i **warrant**.

Le partecipazioni **non** devono essere **negoziate in mercati regolamentati**, compresi, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare n.12/E del 31 gennaio 2002](#), quelli esteri. Inoltre, il termine mercato ricomprende *“non solo la borsa e il mercato ristretto, ma anche ogni altro mercato disciplinato da disposizioni normative, ossia tutti i mercati regolamentati di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (ora decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), nonché quelli di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede”*.

Ulteriore requisito discriminante è il **possesso al 1° gennaio 2014**.

L'**imposta sostitutiva** da assolvere varia in ragione della qualifica o meno delle partecipazioni detenute, attestandosi al **4%** nel primo caso e al **2%** nel secondo.

Norma di riferimento ai fini della determinazione della **caratura** è l'articolo 67, comma 1,

lettera c) Tuir, che individua quali parametri di calcolo:

1. il diritto di voto o
2. la partecipazione al capitale sociale.

L'Agenzia delle Entrate, con la [**circolare n.52/E del 10 dicembre 2004**](#), ha chiarito la **natura alternativa** dei limiti previsti dalla norma, affermando che ai fini della qualificazione di una partecipazione è sufficiente il superamento anche di uno soltanto dei due parametri.

Resta inteso che il criterio dei **diritti di voto** è utilizzabile solo per gli enti, residenti e non, che dispongono di un **organo assembleare**.

Per tutti gli altri si dovrà utilizzare esclusivamente il criterio della **partecipazione al capitale** o al patrimonio e, in particolare, si dovrà verificare il superamento o meno del **limite del 25%** (si ricorda come non siano rivalutabili le partecipazioni relative a società quotate in mercati regolamentati).

Nel caso di esercizio del diritto di voto, il limite percentuale da considerare è pari al **20%**.

Caso particolare, ai fini della determinazione della caratura è quello delle partecipazioni detenute in **comunione legale**.

Ai sensi dell'**articolo 177 del codice civile**, formano oggetto della comunione legale *“gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.”*.

Ai fini della **determinazione** della caratura, l'Agenzia delle entrate, con la [**risoluzione n.131/E del 30 aprile 2002**](#), ha affermato che una **partecipazione** in comunione legale deve essere idealmente **suddivisa in due partecipazioni** riferibili ai coniugi per la metà.

In altri termini, e riprendendo il caso analizzato nel documento di prassi, una partecipazione detenuta in comunione legale pari al 30%, è **suddivisibile in parti uguali tra i coniugi**, di modo che ognuno sarà **“intestatario”** per un 15%.

Tuttavia, non si può sottacere come, dalla lettura dell'articolo 2437 del codice civile per le S.p.a. e dell'articolo 2468 per le S.r.l., parte della dottrina ritenga le conclusioni cui giunge l'Agenzia delle entrate non così pacifiche, evidenziando la circostanza che, sulla base di queste disposizioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un **rappresentante comune**.

In tal caso, se ad esempio fosse nominato uno dei due coniugi, si potrebbe concludere che egli **eserciterebbe a tutti gli effetti diritti di voto per un 30%**: in considerazione di ciò si potrebbe arrivare a "riunire" la partecipazione rendendola **qualificata**.

Tuttavia, posto che il rappresentante comune esercita poteri assimilabili a quelli di un

delegato, non si può non concludere per una **soluzione in senso negativo**.

Infatti, se così non fosse, si arriverebbe alla conclusione che il **delegato dal socio** alla partecipazione in assemblea, se raccoglie deleghe sufficienti a rendere il suo voto influente quanto una partecipazione qualificata, **renda tutte le partecipazioni che rappresenta quali qualificate**.